



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 698 del 28 giugno 2017

Fascicolo UVSF n. 172/2016

Oggetto: UVMAC n. 4814/2015 – Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) - Procedure di affidamento di incarichi legali (difesa e patrocinio) e servizi assimilati ad avvocati del libero foro.

Il Consiglio

nell'adunanza del 28 giugno 2017;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza servizi e forniture,

Considerato in fatto

Con nota prot. n. 5901 del 14 gennaio 2016, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Autorità Portuale di Napoli (ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale), l'Autorità ha avviato accertamenti sulle procedure di affidamento di incarichi legali (difesa e patrocinio) e servizi assimilati ad avvocati del libero foro da parte dell'Autorità medesima relativi al periodo 28.10.2014 – 28.10.2015.

A tal fine è stato richiesto di fornire informazioni sulle professionalità disponibili nel suddetto periodo alle dipendenze dell'Ufficio legale interno all'Ente, avendo cura di precisare la dotazione organica e la qualifica di appartenenza di ogni singola unità in servizio.

In riscontro alle richieste istruttorie sono pervenute due distinte note corredate da documentazione, rispettivamente in data 12.2.2016, acquisita al prot. Anac n. 24996, e in data 13.6.2016, acquisita al prot. Anac n. 92466.

Nella prima missiva prot. n. 24996/2016 l'Autorità Portuale di Napoli ha fornito specifiche informazioni in ordine all'Ufficio legale interno, al regime di pubblicità delle delibere adottate dall'Ente per il conferimento degli incarichi in argomento, nonché al numero degli incarichi attribuiti nell'ultimo biennio con specifica informativa di quelli interni in rapporto agli esterni.

Più in dettaglio, in merito alla dotazione dell'Ufficio legale il RPC ha precisato che esso è costituito da due avvocati iscritti all'Albo speciale, rispettivamente con la qualifica di dirigente

dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali (che ricomprende anche l'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato), e quadro A dell'Ufficio legale.

Inoltre, è stato precisato che il ricorso agli avvocati del libero foro trova spazio solo per specifiche materie e/o problematiche, quali cause di lavoro, recupero crediti e costituzione di parte civile in procedimenti penali.

Il RPC ha riferito, altresì, che l'Ufficio legale è dotato di personale amministrativo di supporto all'attività degli avvocati.

Quest'ultimo ha avvertito, infine, che tutte le delibere di conferimento degli incarichi di patrocinio ad avvocati del libero foro sono oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente¹.

Sotto il profilo quantitativo, nel 2014 sono stati conferiti ad avvocati esterni n. 10 incarichi (di cui 4 all'avv. ...*OMISSIS*..., 3 al prof. ... *OMISSIS* ..., 2 all'avv. ...*OMISSIS*... e 1 all'avv. ...*OMISSIS*...), mentre gli incarichi attribuiti ai legali interni sono n. 48.

Nel 2015, invece, il rapporto tra incarichi esterni e quelli interni si stabilizza intorno al 45%, posto che su un totale di n. 77 incarichi ben 24 sono stati attribuiti ad avvocati del libero foro (di cui n. 22 all'avv. ...*OMISSIS*... e n. 2 ad avvocati in convenzione assicurativa con oneri a carico di Unipol) e n. 53 ad avvocati interni.

Il RPC ha evidenziato, infine, come nelle delibere di affidamento di ogni singolo incarico, tutte elencate nella nota di riscontro, sia stata richiamata la giurisprudenza nazionale e, da ultimo, la direttiva 2014/24/UE del 26.2.2014 (v. Delibera n. 421/2015) di introduzione, alla data del primo riscontro, del nuovo codice degli appalti pubblici (poi approvato con d.lgs. n. 50/2016), secondo cui agli incarichi di patrocinio non sarebbero applicabili le modalità e le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Con integrazione in data 13.6.2016, acquisita al prot. n. 92466, il RPC ha fornito ulteriori informazioni con allegata documentazione.

In particolare, è stato precisato che nella seduta del 31.5.2016 il Comitato Portuale ha trattato la questione concernente le modalità di affidamento degli incarichi legali e che successivamente (6.6.2016) il Commissario Straordinario e il Segretario Generale avrebbero chiesto chiarimenti al dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali sui criteri di attribuzione degli incarichi in argomento, poi forniti il 7.6.2016 con pec allegate all'informativa ed acquisite in atti.

È stato poi evidenziato come nel P.T.P.C. 2016/2018 sia stato previsto a carico dell'Ufficio legale l'obbligo di disciplinare il conferimento di incarichi agli avvocati esterni mediante apposito regolamento.

Il dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali ha riscontrato tale richiesta facendo riferimento ad una sua precedente nota datata 19.6.2015 (prot. n. 216), anch'essa in atti, indirizzata al Segretario Generale dell'Autorità Portuale, con la quale, nel rinviare a successiva missiva, ha evidenziato una diversa ed autonoma "irregolarità" posta in essere dall'Autorità Portuale, consistente nell'aver affidato all'Avvocatura dello Stato incarichi in violazione di legge ed in assenza di presupposti legittimanti.

I chiarimenti richiesti sono rinvenibili, invece, nella nota datata 1.12.2015, indirizzata al Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale, anch'essa in atti, in cui si afferma quanto segue:

¹ www.porto.napoli.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti organo indirizzo politico - Affidamento incarico Avvocati esterni, raggruppate per anno di riferimento dal 2013 al 2016.

□ *“l’affidamento di un incarico di patrocinio (liti attive o passive) non è assumibile nella categoria dei “servizi legali” di cui all’allegato II B al codice dei contratti pubblici, trattandosi di un mero contratto d’opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto ratione materiae abbracciata dal legislatore comunitario”;*

□ *“... occorre tener conto della differenza ontologica che connota l’espletamento dell’incarico di patrocinio legale, occasionato da puntuali esigenze di difesa dell’ente locale, rispetto all’attività di assistenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della durata ... il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all’articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici ...”;*

□ *“l’attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell’ente è prestazione d’opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l’ambito dell’amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell’attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici”;*

□ *“[...] il rappresentante legale dell’ente manifesta la volontà di costituirsi in un eventuale giudizio, ma non può anche provvedere alla nomina del difensore né interno, cosa che compete sicuramente al capo dell’ufficio legale, né esterno, vicenda che si articola, innanzitutto, in una dichiarazione che sussistono nella specie elementi per poter affidare la difesa tecnica all’esterno ad opera dell’ufficio legale e successiva nomina del difensore del libero foro, che compete necessariamente al capo dell’Ufficio legale, trattandosi, niente di più e niente di meno, di un vero e proprio contratto di prestazione intellettuale, ricadente come tale nelle attività gestionali di competenza dei dirigenti dell’Amministrazione ...” (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, Sezione V, Sentenza n. 730 del 14.02.2012).*

Il legale (dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali), poi, nel chiarire che l’attività finalizzata alla individuazione di un professionista a cui affidare l’incarico di patrocinio non soggiace all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, ha evidenziato tuttavia che la scelta deve comunque avvenire nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità e trasparenza, e che per una più corretta individuazione del professionista il sorteggio non appare opportuno, in quanto inidoneo a garantire l’Ente sui risultati nell’ambito del procedimento giudiziario, tenuto conto altresì dello scopo perseguito, che è quello di assicurare il migliore effetto in termini di tutela dell’azione amministrativa.

In assenza di un apposito Regolamento dell’Avvocatura (interna), relativamente al quale peraltro è stato fornito un testo in bozza, il dirigente ha affermato di aver sopperito a tale scelta applicando dall’anno 2010 un sistema di monitoraggio del lavoro e, in ultimo, a seguito della novella legislativa “anticorruzione”, con l’istituzione di una “short list” composta da avvocati professionisti, singoli ovvero associati, che è stata periodicamente aggiornata, cui potersi riferire qualora se ne fosse ravvisata l’esigenza.

Altre argomentazioni difensive, infine, sono state incentrate su carenze organizzative dell’Ufficio legale e sui carichi di lavoro. Nei primi 5 mesi del 2015 gli incarichi di patrocinio sarebbero stati

affidati quasi esclusivamente all'Avvocatura interna (83%) e, solo in parte residuale (17%) ad avvocati del libero foro.

L'Autorità, valutate le memorie pervenute, ha successivamente rilevato anomalie ed irregolarità nell'affidamento all'esterno di incarichi legali (difesa e patrocinio) e di servizi assimilati con comunicazione di risultanze istruttorie (CRI) prot. n. 191712 del 28.12.2016, inviata all'Autorità Portuale di Napoli nella persona del Presidente p.t., nonché al Segretario Generale, al dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali e al Responsabile della prevenzione della corruzione della medesima Autorità.

In riscontro alla citata CRI è pervenuta una memoria di controdeduzioni a firma del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, acquisita al prot. n. 10992 del 24.1.2017, nonché un'istanza di audizione dell'avvocato dirigente dell'Ente al prot. n. 12933 del 26.1.2017.

L'Autorità Portuale, nel fornire informazioni sul ruolo e funzioni degli organi di vertice dell'AdSP, ha contestato l'impianto della comunicazione di risultanze istruttorie prot. n. 191712/2016 con articolate motivazioni in fatto e in diritto.

Preliminarmente l'AdSP ha evidenziato criticità di ordine organizzativo relative alla gestione dell'Ufficio Legale dell'Ente, essendo stato quest'ultimo caratterizzato nel periodo 2014-2016 da un depotenziamento con ricadute sui carichi di lavoro.

Per quanto attiene invece all'ambito soggettivo delle responsabilità, il Presidente dell'AdSP ha precisato che la trattazione degli affari legali può sicuramente definirsi, nell'esperienza storica, "distorta" e "anomala", con riferimento alle modalità di gestione poste in essere dai precedenti organi di vertice e di controllo dell'Ente e non dal dirigente dell'Ufficio Legale.

Diversamente da quanto rilevato in CRI, inoltre, è stato eccepito che la gestione degli affari legali non sarebbe contraddistinta da un "*affidamento sistematico all'esterno di incarichi di patrocinio*", tenuto anche conto del fatto che l'Ufficio Legale interno gestisce tutta l'attività consultiva dell'Ente e gran parte di quella giurisdizionale.

Stando alla memoria difensiva, l'Ente non sarebbe dotato di strutture e competenze necessarie per il buon funzionamento della macchina amministrativa, come peraltro confermato anche da un processo contabile in corso, promosso dalla Corte dei Conti della Campania a carico dei vertici dell'Autorità Portuale per molteplici inefficienze gestionali (memoria AdSP prot. n. 10992 del 24.1.2017, pag. 8).

Per fronteggiare le criticità organizzative, elencate in dettaglio nella memoria difensiva acquisita al prot. n. 10992/2017 (pagg. 8 e 9), l'AdSP si sarebbe dotata di un sistema di monitoraggio del lavoro finalizzato a tracciare le attività, così da dimostrare i carichi di lavoro che possano giustificare, in modo oggettivo e non discrezionale-arbitrario, il residuale ricorso ad avvocati esterni (pag. 9 cit. prot. n. 10992/2017).

In ordine al reiterato e sistematico affidamento degli incarichi di patrocinio spesso in favore dello stesso avvocato del libero foro (avv. ...*OMISSIS*...), viene poi precisato che è stata esternalizzata la gestione del recupero crediti non solo per impossibilità "organica e funzionale" a gestire tali tipi di azioni giudiziarie ma anche perché "*...gli Uffici non fornivano la documentazione utile allo scopo, di fatto ostacolando l'attività*".

L'AdSP precisa sul punto che "*...l'ultimo Commissario Straordinario dell'Ente non sottoscriveva proposte di deliberazione di affidamenti di incarichi di patrocinio ad avvocati del libero foro, se diversi dall'Avv. ...OMISSIS...*" (pag. 14 prot. n. 10992/2017).

Per tali motivi, secondo quanto asserito nella memoria citata, l'affidamento sistematico sempre allo stesso avvocato non può essere addebitato al dirigente dell'Ufficio Legale quanto piuttosto a libere scelte del Commissario Straordinario.

Sotto il profilo giuridico, poi, la difesa dell'Ente si sposta sulla natura degli incarichi in argomento che, seppure tuttora controversa, non sarebbe equiparabile agli incarichi di consulenza, né sarebbe assoggettata, ai fini del conferimento, al previo espletamento di una selezione pubblica o procedura concorsuale.

In ogni caso, il regime giuridico applicabile agli incarichi oggetto di indagine, siccome temporalmente conferiti nel periodo che precede l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), essendo essi riconducibili agli anni 2014-2015, sarebbe estraneo alla nuova normativa e all'ambito di applicazione della delibera n. 1158 del 9.11.2016, come citata nella CRI prot. n. 191712/2016, e quindi troverebbe ampio spazio il concetto di fiduciarità dell'affidamento, che esclude l'obbligo di procedure comparative, fatta salvo quello della motivazione.

Ritenuto in diritto

Esaminate le memorie di parte pervenute e gli atti del fascicolo, si ritiene di dover confermare integralmente le censure prospettate con CRI prot. n. 191712/2016, in quanto le argomentazioni fornite si palesano inidonee a confutare i rilievi ivi contenuti.

Nella memoria illustrativa prodotta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP) con prot. n. 10992 del 24.1.2017 vengono contestati i rilievi formalizzati dall'Autorità nella comunicazione di risultanze istruttorie prot. n. 191712/2016 sulla base di motivazioni, in fatto ed in diritto, che si ritiene di dover respingere integralmente in questa sede, confermando conseguentemente i rilievi avanzati nella citata comunicazione di risultanze istruttorie.

La documentazione in atti, sin dalle prime risultanze documentali, conferma un uso distorto del ricorso a professionalità esterne per la difesa in giudizio dell'Ente, seppure circoscritta a determinate attività difensive, quali quella del recupero crediti e costituzione di parte civile in procedimenti penali.

Pur prendendo atto delle difficoltà organizzative e dei consistenti carichi di lavoro segnalati dal dall'Ente portuale, si ritiene che l'affidamento sistematico di incarichi di patrocinio, spesso in favore dello stesso avvocato esterno (avv. ...*OMISSIS*...), per importi unitari predeterminati in misura fissa (euro 5.000 o 10.000), come emerge *per tabulas* dalle tabelle prodotte già nella memoria acquisita al prot. n. 24996 del 12.2.2016 ed, in numerosi casi, per corrispettivi da fissare con delibera successiva all'affidamento dell'incarico stesso, configuri una evidente anomalia nella gestione delle attività demandate all'Ufficio legale dell'Ente, peraltro dotato di professionalità competenti per le materie demandate alla cura degli incaricati esterni.

Se è vero, infatti, che, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016, la natura giuridica dell'incarico di patrocinio legale era controversa, essendo esso ricondotto, per alcuni, nell'ambito dei contratti di lavoro autonomo, stante la sua configurabilità in termini di contratto d'opera intellettuale (incarico di patrocinio legale conferito singolarmente), come tale sottratto alla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.5.2012, n. 2730) e, per altri, quale appalto di servizi, perché rientrante nella categoria dei "servizi legali" di cui all'allegato II B al

codice dei contratti pubblici (attività di assistenza e consulenza giuridica caratterizzata dalla presenza di una specifica organizzazione), resta da rilevare come in entrambe le ipotesi tali incarichi non potevano (e non possono tutt'oggi) essere conferiti in totale assenza di procedure comparative e/o senza congrua e pertinente motivazione da esternare di volta in volta nell'atto di affidamento.

Peraltro, a conferma di ciò, deve evidenziarsi come sia la stessa Autorità portuale, nella memoria da ultimo trasmessa (prot. n. 10992/2017) a richiamare una giurisprudenza (TAR Salerno n. 1197/15) che, nella sostanza, finisce per ribadire le anomalie qui contestate, nella parte in cui testualmente afferma che *“[...] è escluso, in particolare, che si possa procedere all'affidamento con una selezione qualora l'incarico consista nell'occasionale o episodico svolgimento di una attività di consulenza legale [...]”* ed ancora *“[...] il patrocinio in giudizio è conferito in un momento di bisogno di assistenza legale, che per sua natura è un bisogno occasionale e contingente che non ricorre nel caso delle esigenze di servizio [...]”*.

Nel caso che occupa, invece, emerge una vera e propria esternalizzazione (non occasionale né episodica) del patrocinio legale finalizzato al recupero crediti, caratterizzato dal conferimento di incarichi reiterati, spesso in favore di un medesimo avvocato del libero foro, e per corrispettivi prefissati o da quantificare a posteriori.

Sulla materia l'ANAC si è espressa con delibera n. 1158 del 9.11.2016 che, seppure successiva all'arco temporale in cui si collocano gli incarichi in esame, contiene argomentazioni e principi che trovano terreno fertile anche nella presente istruttoria.

La configurabilità dell'incarico *de quo* come appalto, nei termini sopra delineati, ne esclude il carattere fiduciario, assoggettandone l'affidamento alla previa applicazione di criteri selettivi improntati ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in linea con i previgenti artt. 1, 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, ed oggi con l'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016.

La diversa configurazione del patrocinio legale in termini di lavoro autonomo (contratto d'opera intellettuale), invece, implica che esso non possa essere conferito senza il rispetto dei criteri ed in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Più in dettaglio, per quanto qui di interesse, il comma 6 prevede che *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: ... b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi ... Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti ...”*.

Il comma 6-bis prevede inoltre “*Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione*”.

L’art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 (rubricato “*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*”), tuttavia, recependo l’art. 10 della dir. 2014/24/UE, ha annoverato tra gli appalti esclusi dall’applicazione del Codice gli appalti di servizi concernenti cinque tipologie di servizi legali, tra cui, alla lettera d), n. 1), la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, (1.1 in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2 in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali).

La richiamata disposizione, volta a sottrarre dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice taluni servizi legali, vale tuttavia a qualificare il patrocinio legale (sicuramente identificabile nella richiamata lettera d), n. 1), dell’art. 17, comma 1), come un appalto di servizi. La riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi (benché esclusi dall’ambito di applicazione del Codice) comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l’affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, e la conseguente impossibilità di procedere attraverso affidamenti fiduciari.

Nel caso di specie, tenuto conto del periodo temporale oggetto di accertamenti (28.10.2014 – 28.10.2015) e, quindi, del regime giuridico applicabile nella specie (artt. 1, 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006 ovvero, a seconda dell’inquadramento, art. 7, commi 6 e 6-*bis*, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.), a prescindere dalla natura giuridica dell’affidamento *de quo* (appalto di servizi o prestazione d’opera intellettuale/lavoro autonomo), deve rilevarsi l’omesso espletamento di procedure comparative per la scelta del professionista e, quindi, sia che si inquadri l’incarico nella fattispecie dell’appalto sia che esso si configuri come prestazione d’opera intellettuale, non vi è dubbio che l’affidamento, reiterato e sistematico quasi sempre in favore dello stesso legale, per di più per importi fissi o peggio da stabilire post affidamento, evidenzia l’uso distorto ed anomalo del ricorso a professionalità esterne, e ciò con l’aggravante, come anticipato, che all’interno dell’Autorità Portuale è incardinato un apposito Ufficio legale composto da avvocati interni e da altre professionalità amministrative.

Né può invocarsi, a discarico delle responsabilità dell’Ente, l’avvenuta istituzione di un’apposita “short list” di avvocati professionisti, singoli o associati, da cui attingere qualora se ne ravvisi l’esigenza se la selezione dell’incaricato non viene assoggettata ai criteri oggettivi e agli obblighi motivazionali sopra richiamati.

Neppure appare possibile individuare attenuanti nella mancata adozione del regolamento dell’Avvocatura interna all’Ente, come prescritto dal P.T.P.C. 2016/2018, in quanto, a prescindere dall’esistenza di una disciplina regolamentare, l’Autorità Portuale di Napoli avrebbe comunque dovuto applicare le disposizioni vigenti di rango primario, come sopra richiamate.

Inoltre, emergono profili di possibile rilevanza penale in merito alle dichiarazioni del Presidente dell’Ente (pag. 14 memoria prot. n. 10992 del 24.1.2017) relativamente alla asserita resistenza degli Uffici a fornire al dirigente avvocato interno la documentazione utile alla gestione dell’attività di recupero crediti, nonché al rifiuto di sottoscrizione di proposte di deliberazione da

parte del Commissario Straordinario dell'Ente ove contenenti incarichi di patrocinio ad avvocati del libero foro diversi da quello abitualmente incaricato della suddetta attività (avv. ...*OMISSIS*...). Infine, le risultanze istruttorie hanno rivelato incidentalmente possibili carenze in violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. 14.3.2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, per le quali l'Autorità si riserva i dovuti accertamenti.

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

- ▣ di confermare i rilievi e le criticità contestate all'Autorità Portuale di Napoli, ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con la comunicazione delle risultanze istruttorie prot. n. 191712/2016, ravvisando l'uso distorto ed anomalo del ricorso ad avvocati del libero foro per il patrocinio legale dell'Ente, nei limiti di cui in motivazione, in violazione degli artt. 1, 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, *ratione temporis* applicabile ovvero, a seconda dell'inquadramento, dell'art. 7, commi 6 e 6-*bis*, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- ▣ dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in persona del Presidente, nonché al Segretario Generale, al dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali e p.c. al RPC della medesima Autorità;
- ▣ in considerazione di quanto riferito dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con prot. n. 10992 del 24.1.2017, dispone altresì la trasmissione della delibera e della citata memoria prot. n. 10992 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
- ▣ in considerazione della pendenza del processo contabile, si dispone, per opportuna conoscenza, la trasmissione della delibera alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;
- ▣ in relazione alle risultanze istruttorie che hanno rivelato incidentalmente possibili carenze in violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. 14.3.2013 n. 33, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità affinché proceda alle verifiche di rito nel sito internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in ordine alla corretta pubblicazione delle delibere di affidamento degli incarichi relative al periodo di riferimento;
- ▣ dispone infine che la presente delibera sia pubblicata nel sito internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno per un periodo non inferiore ad un anno, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali a tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti, oscurando ove necessario i dati sensibili ed altri dati meritevoli di protezione.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2017
Il Segretario *Maria Esposito*